



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 382-2023 - Seduta N° 3803 - del 27/04/2023 - Numero d'Ordine 10

Prot/2023/361281

Oggetto PSR 2014/2022 - Approvazione del bando, per l'anno 2023, per la presentazione di domande a valere sulle sottomisure 12.1 "Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000" e 12.2 "Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000": "Programma di sviluppo rurale 2014-2020".

Struttura Proponente Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	8	0
--	---	---

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 1) sub n)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la delibera n. 33 del 27/10/2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 09/03/2023 *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*;

Vista la l.r. n. 4/1999 *“Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”* e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento regionale n. 1/1999 *“Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”* e ss.mm.ii.;

Vista la propria precedente deliberazione n. 862 del 20/09/2016 in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari;

Vista la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) istruzioni operative n. 18 del 03/03/2023, "*Sviluppo Rurale Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione PSR 2014 2022 - Misure connesse alle superfici e agli animali*";

Atteso che il suddetto PSR prevede, tra le altre, due sottomisure connesse alla superficie, ed in particolare la sottomisura 12.1 "*Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000*" e la sottomisura 12.2 "*Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000*";

Considerato che:

- ai sensi del citato decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 09/03/2023, all'art. 7, par. 1, è stato fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale a valere sulla programmazione 2014-2022;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure fornite da AGEA;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- l'impegno relativo alla domanda è riferito all'anno di presentazione e non richiede la compilazione di una domanda di conferma;

Considerato altresì che:

- è necessario sottostare agli obblighi previsti per il 2022 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020;
- secondo quanto indicato all'art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo "*Disposizioni comuni a tutte le misure*", punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie;
- per i soli beneficiari che aderiscono alla sottomisura 12.2, è necessario sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa in materia forestale e segnatamente dalla richiamata l.r n. 4/1999 "*Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico*" e ss.mm.ii. nonché dal Regolamento regionale n.1/1999 "*Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale*" e ss.mm.ii.;

Ritenuto quindi opportuno, con il presente provvedimento, di approvare l'avviso autorizzando l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sulle sottomisure 12.1 e 12.2 del PSR, con la seguente dotazione finanziaria per l'annualità 2023:

- per la misura 12.1 € 300.000,00;
- per la misura 12.2 € 100.000,00;

Ritenuto inoltre necessario incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR, di modificare le date indicate in premessa, per eventuali motivate esigenze, connesse alla funzionalità del SIAN o a eventuali modifiche del quadro giuridico e amministrativo di riferimento;

Ritenuto altresì opportuno di fornire le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione delle sottomisure 12.1 e 12.2 per l'anno 2023, contenute nell'Avviso per la presentazione di domande a valere sulla misura 12, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria e nominato come "Allegato 1";

Ritenuto infine necessario fornire ai richiedenti adeguata informativa in materia di trattamento dei dati personali, secondo le indicazioni riportate nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contraddistinto come "Allegato 2";

Preso atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare l'Avviso per la presentazione di domande a valere sulle misure 12.1 e 12.2. "*Indennità compensativa per le aree Natura*" 2000 del PSR 2014/2022, per l'anno 2023, che contiene le disposizioni per la presentazione delle domande e per la valutazione delle stesse, contraddistinto come "Allegato 1" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e necessaria;
2. di autorizzare di conseguenza l'apertura dei termini per la presentazione delle domande sulle misure sopracitate con decorrenza dalla data di approvazione della presente delibera;
3. di stabilire che:
 - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
 - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (*one time password*) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
 - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
 - le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del **15 maggio 2023**;
 - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a **25 giorni** di calendario la domanda è irricevibile;
4. di definire che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2023 sono pari a:
 - € 300.000,00 per la misura 12.1;
 - € 100.000,00 per la misura 12.2;

5. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:
 - sottostare agli obblighi previsti per il 2023 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020;
 - per i soli beneficiari che aderiscono alla sottomisura 12.2, l'obbligo di sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa in materia forestale e segnatamente dalla l.r. n.4/1999 "*Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico*" e ss.mm.ii. e dal Regolamento regionale n. 1/1999 "*Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale*" e ss.mm.ii.;
6. di stabilire che secondo quanto indicato all'art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo "*Disposizioni comuni a tutte le misure*" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per la presente misura;
7. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR, di modificare le date di cui al punto 3, per eventuali motivate esigenze, connesse alla funzionalità del SIAN o a eventuali modifiche del quadro giuridico e amministrativo di riferimento;
8. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
9. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2022 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
10. di fornire informativa in materia di trattamento dei dati personali attraverso il documento "Allegato 2", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale, sul sito www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
12. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari, si devono intendere applicabili le indicazioni contenute nella DGR n. 862 del 20/9/2016 e ss.mm.ii.;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

Allegato 1**Avviso per la presentazione di domande a valere sulla misura 12 “Indennità compensativa per le aree Natura 2000” per l’anno 2023****Sottomisura 12.1 “Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000”**

L’intervento consiste nella concessione di un’indennità con la quale compensare gli agricoltori che operano nelle zone “Rete Natura 2000” per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi a cui sono sottoposti, rispetto a zone simili che non hanno gli stessi obblighi. Gli svantaggi e restrizioni imposti nei siti Natura 2000 sono definiti:

- per le ZPS (Zone di Protezione Speciale) nel Regolamento regionale 5/2008
- per le ZSC (Zone Speciali di Conservazione):
 - nel Decreto del Ministero dell’ambiente del territorio e del Mare del 24 giugno 2015 per i siti della zona biogeografica alpina
 - nel Decreto del Ministero dell’ambiente del territorio e del Mare del 7 aprile 2017 per i siti della zona biogeografica mediterranea

Tali zone possono essere individuate nella specifica pagina del repertorio cartografico della Regione Liguria, alla voce carte tematiche/ambiente/Natura 2000.

Costi ammissibili

E’ prevista un’indennità commisurata alla riduzione del carico di bestiame per gli agricoltori che operano nelle zone di Rete Natura 2000, tale riduzione di carico di bestiame deriva dagli obblighi previsti dal Regolamento regionale n. 5/2008 o dai DM 24/6/2015 e DM 7/4/2017.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità Natura 2000, sono concesse, per l’anno di presentazione della domanda, agli agricoltori che presentano superfici pascolative ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione (ove presente la prescrizione sito specifica) di Rete Natura 2000.

Campo di applicazione

Zone pascolative ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione (ove presente la prescrizione sito specifica) di Rete Natura 2000.

Beneficiari

Imprenditori agricoli che conducono terreni agricoli pascolativi nelle zone di Natura 2000.

Importi dei premi

Il premio corrisponde a 80 euro per ettaro ad anno.

Obblighi

1. Viene definito il **divieto di pascolamento** nelle ZPS e per alcune ZSC individuate nel DM 24/6/2015 e DM 7/4/2017
 per le Praterie –pascolo (si intendono per Praterie-pascolo le macro categorie di uso del suolo di pascolo, prato pascolo e prato come classificate da AGEA)
 con carico superiore a 1 UBA/HA
Per le altre zone
 con carico superiore a 1 UBA/HA se è presente il piano di pascolo
 con carico superiore a 0,8 UBA/HA se non è presente il piano di pascolo
2. Il Piano di pascolo richiesto nel punto precedente deve essere composto almeno da:

- Relazione illustrativa con indicazione delle unità di pascolo (aree specifiche utilizzate unitariamente per un tempo definito), con riportato il carico di ogni area (potenziale ed effettivo) ed il calendario delle utilizzazioni di ogni unità di pascolo;
 - Elaborato grafico in scala 1:5.000
 - Carta delle zone percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio
 - Eventuale carta delle limitazioni all'utilizzazione, con particolare riguardo alle finalità di presidio e difesa del suolo;
3. Rispetto delle norme e degli obblighi che comprendono le norme di condizionalità, ai sensi del relativo decreto ministeriale, vigente al momento di presentazione della domanda.

Criteri di selezione

Per la misura 12.1 non sono previsti criteri di selezione

Sottomisura 12.2 "Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000"

L'aiuto consiste nella concessione di un'indennità per compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno dovuto all'obbligo di rilascio in bosco di nuclei di piante come "isole di biodiversità" destinate all'invecchiamento indefinito. L'indennità è quindi destinata a compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni che subiscono i selvicoltori che operano tagli boschivi in aree ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della "Rete Natura 2000". Questi operatori sono infatti sottoposti a norme gestionali specifiche recate dalle Misure di Conservazione riferite a tali aree, che invece non interessano gli operatori che lavorano in zone simili ma che non hanno gli stessi obblighi. Gli svantaggi e le restrizioni imposte in termini di gestione forestale per le aree citate sono definite:

- per le ZPS (Zone di Protezione Speciale) nel Regolamento regionale 5/2008
- per le ZSC (Zone Speciali di Conservazione):
 - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 24 giugno 2015 per i siti della zona biogeografica alpina;
 - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 13 ottobre 2016 per i siti terrestri della zona biogeografica continentale;
 - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 7 aprile 2017 per i siti della zona biogeografica mediterranea;

Tali zone possono essere individuate nella specifica pagina del repertorio cartografico della Regione Liguria, alla voce carte tematiche/ambiente/Natura 2000.

Costi ammissibili

E' prevista un'indennità commisurata ai minori guadagni connessi al rilascio di un maggior numero di piante in bosco rispetto alle situazioni ordinarie (destinate a formare le isole di biodiversità) e i maggiori oneri connessi sia agli aspetti di individuazione sul terreno delle piante da rilasciare sia alle limitazioni operative relative alle operazioni di utilizzazione dei soprassuoli.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità possono essere concesse ad aree forestali che ricadono:

- 1) all'interno delle zone ZPS, ove si applica l'Art. 3, comma 1, lettera c) del Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 "*Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri*";
- 2) all'interno delle ZSC, ove si applicano le Misure di Conservazione definite con Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 14 giugno 2015 "*Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria*", con Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 13 ottobre 2016 "*Designazione di 11 zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale e*

di 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria” nonché con Decreto del Ministero dell’ambiente del territorio e del Mare del 7 aprile 2017 “Designazione di 74 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria”;

- 3) In particolare l’indennità viene concessa per le aree forestali di cui sopra interessate da tagli di utilizzazione; la superficie minima per la quale può essere concessa l’indennità è fissata in 2 ha in considerazione del fatto che tale superficie è la soglia di applicabilità del vincolo gestionale oggetto della operazione. L’indennità viene concessa solo a fronte del rispetto delle condizioni gestionali poste dalla normativa sopra richiamata.

Campo di applicazione

Boschi ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000

Beneficiari

Selvicoltori, ossia i soggetti titolari della gestione delle superfici forestali ricadenti nella Aree Natura 2000 soggette ai vincoli, singoli o associati.

Importi dei premi

L’indennità corrisponde a:

- 325 € per ettaro per le superfici al taglio comprese tra i 2 e i 10 ettari
- 260 € per ettaro per la frazione di superficie al taglio eccedente i 10 ettari

Il sostegno viene concesso *una tantum*, per i tagli effettuati dal 16/5/2022 e fino alla scadenza del presente bando.

Obblighi

Oltre agli obblighi di *baseline*, costituita dal regolamento regionale n.1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”, nell’esecuzione dei tagli boschivi di superficie superiore a 2 ha, è obbligatorio il rilascio di isole di biodiversità, destinate all’invecchiamento indefinito nonché il rilascio della lettiera in bosco. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle diverse forme di trattamento, l’estensione dell’isola di biodiversità per essere efficace deve ammontare come minimo:

1. al 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha;
2. al 2% per la frazione eccedente ai 10 ha;

Per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ha, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascuna isola non deve avere estensione inferiore a 500 mq;

Le isole di biodiversità devono essere rappresentative della formazione forestale presente nell’area; devono interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista naturalistico; devono essere distribuite il più possibile nell’ambito dell’area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. All’interno delle isole di biodiversità devono effettuarsi solo interventi di tipo fitosanitario, o per tutela della pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio e comunque previa valutazione di incidenza. Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato all’invecchiamento indefinito non deve concorrere alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell’intervento. Nei boschi governati a ceduo, nelle sue forme diverse di trattamento, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità deve essere avviato all’alto fusto e solo successivamente rilasciato all’invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole non devono concorrere alla determinazione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco.

Criteri di selezione

Per la sottomisura 12.2 non sono previsti criteri di selezione.

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE SOTTOMISURE

Presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2023 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

Disposizioni finali

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul sito web della Regione Liguria e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale www.agriligurianet.it.

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2022 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali ulteriori specificazioni applicative di dettaglio.



REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA
ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento per le parti del procedimento di competenza è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

8. Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

- (a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
- finalità del trattamento;
 - categorie di dati personali trattati;
 - destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
 - l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- (b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
 - revocare il proprio consenso, qualora previsto;
 - proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it ; protocollo@pec.regione.liguria.it .

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-413

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		26/04/2023 12:47
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		24/04/2023 12:57
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		24/04/2023 11:42
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		21/04/2023 22:15
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Riccardo JANNONE		21/04/2023 08:02
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Damiano PENCO		20/04/2023 14:19

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria